



Comune di CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO
COMUNALE “DON PAOLO STEFANI”**

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPRAROLA

SCHEMA DI CONTRATTO

(forniture attrezzature ed arredi)

CONTRATTO A MISURA

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo esecuzione forniture attrezzature ed arredi	€ 134.951,63
Totale appalto	€ 134.951,63

Caprarola, agosto 2017

Il Progettista e RUP

(Geom. Pier Luigi Morganti – U.T.C.)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAPRAROLA

PROVINCIA DI VITERBO

CONTRATTO DI APPALTO FORNITURE PER ATTREZZATURE ED

ARREDI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO

COMUNALE

“DON

PAOLO

STEFANI”

REP. ...

L'anno DUEMILA..... addì del mese di
....., nella residenza municipale di Caprarola e nell'ufficio
di Segreteria.

Avanti a me **Dr.** Segretario Comunale del Comune ed
in tale qualità autorizzato a rogare contratti nella forma pubblica-
amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, senza l'assistenza di testimoni
avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso;

Sono presenti e si sono costituiti:

1) il, nato a il, che interviene al
presente atto in nome ,per conto e nell'interesse del Comune di Caprarola
Cod. Fis. 80003670561 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile
dell'Area 5^ Tecnica Servizio LL.PP., del Comune di Caprarola, domiciliato
per la sua carica presso la sede comunale,abilitato alla stipula del presente atto
ai sensi degli artt.107 e 109 del D.lgs. n.267/2000 e del decreto Sindacale n.
.../...., di seguito nel presente atto denominato “Ente Appaltante”;

2) il **Sig.**, nato a il che agisce in nome e
per conto e in rappresentanza della Ditta in qualità di
amministratore unico (P. IVA:), con sede legale dichiarata a

in, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Appaltatore”.

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
Comunale rogante sono personalmente certo, rinunciano spontaneamente e
con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- con Deliberazione della G.C. n. 89 dell'11.10.2017 è stato riapprovato il
progetto esecutivo predisposto dal Geom. Pier Luigi Morganti dell'Ufficio
Tecnico Comunale di Caprarola relativo all'intervento “*Lavori di
completamento del teatro comunale “Don Paolo Stefani”*”, comprendente le
“*forniture per attrezzature ed arredi*”.

- con Determinazione dell'Area Tecnica 5 n. ... del si aggiudicavano
definitivamente le forniture di cui sopra alla Ditta con
sede a in, per il prezzo complessivo di euro € oltre
IVA;

- che in data, l'appaltatore ed il R.U.P. hanno congiuntamente dato
atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione
delle forniture, ai sensi del DPR n. 207/2010;

- che il DURC (documento unico di regolarità contributiva) della ditta emesso
dall'..... in data prot. n. risulta regolare;

- che nei confronti della ditta non risultano procedimenti e provvedimenti in
corso come risulta dal certificato del casellario giudiziale del e dal
certificato dei carichi pendenti del rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'Ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei "forniture per attrezzature ed arredi intervento Lavori di completamento del teatro comunale "Don Paolo Stefani"". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 – Valore del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro (in lettere euro/....), per forniture oltre IVA. Il contratto è stipulato "a misura" secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, ed i prezzi unitari sono quelli desumibili dall'elenco prezzi che fa parte degli elaborati progettuali.

Art. 3 - Capitolato speciale/d'oneri e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 15, il computo metrico estimativo allegato al progetto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara (attraverso ribasso unico) che, per le forniture "a misura", costituiscono prezzi

contrattuali.

Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM del 19.04.2000, n. 145 (d'ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Caprarola, in via F. Nicolai n. 2 – 01032 Caprarola (VT) presso la Sede Comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento con le modalità richieste dall'Appaltatore il quale si impegna a rispettare le norme in vigore per la tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal uopo viene indicato il seguente CIG:

Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda al Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente le forniture, questi deve rispettare i dettami di cui al Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante il quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di Euro (Euro/...) mediante atto di fideiussione ai sensi dell'art.

103 del D. Lgs. n. 50/2016, numero ... in data rilasciata dalla

con sede in ... a ..., nella misura e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione della fornitura (polizza RCT).

A tal fine è stata stipulata la polizza n. con la di ... con scadenza per un massimale di €.

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della legge n.

55/90 e dall'art. 9, comma 1, del DPCM 10 gennaio 1991, n.55 e smi

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle forniture.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti le forniture.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DL n. 210 del 2002, e s.m.i. è stata acquisita l'apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) rilasciata dallo Sportello unico previdenziale.

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In data odierna il Sig. ha presentato l'autocertificazione della comunicazione antimafia, acquisita al prot. N./...., con la quale dichiara che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo n.159/2011;

L'appaltatore dichiara inoltre di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231.

Le parti prendono atto che il presente contratto è risolto ipso iure, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero intervenire comunicazioni interdittive ai sensi de D.Lgs 159/2011.

L'appaltatore si assume esplicitamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni dettate dall'Art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i, con clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. La stazione appaltante si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture in oggetto sia inserita a pena di nullità la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di qui alla citata L. 136/2010.

Come dichiarato dall'appaltatore costituito con nota prot. .../... i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul seguente conto dedicato della Ditta: – AG. – IBAN: sul quali sono autorizzati ad operare: il Sig. nato a ... il

L'appaltatore si assume altresì l'onere di inserire in eventuali contratti con subappaltatori e subcontraenti del presente appalto, la clausola dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini di quanto sopra previsto, l'Ente appaltante dichiara per il presente appalto il seguente CUP: *F94J17000020006*.

Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, con riguardo alle ultime disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, che formano parte integrante del presente contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegata allo stesso.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 10 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Le forniture potranno essere oggetto di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto per motivi di urgenza indicati nell'apposito verbale.

Il tempo utile per ultimare tutte le forniture in appalto è fissato in gg. 30 (giorni trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna forniture.

Art. 11 - Penale per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione della fornitura o per le scadenze fissate nel programma temporale delle forniture viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le

modalità previste dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio delle forniture e nella ripresa delle forniture seguente un verbale di sospensione.

Art. 12 - Sospensioni e riprese delle forniture

È ammessa la sospensione delle forniture, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte delle forniture.

Tra le circostanze speciali rientrano quelle indicate nel Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

È ammessa la sospensione delle forniture, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni delle forniture si applicano le disposizioni procedurali di cui al Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

Art. 13 - Contabilizzazione delle forniture

La contabilizzazione delle forniture è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed in particolare attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli specifici del Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il

direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 14 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto, quelli imposti dal D. Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. ed integrazioni, dal DPR n. 207/2010 e/o dal Cap. Gen. n. 145/00. In ogni caso si intendono comprese nelle forniture, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per: - l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; - il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle forniture; - rilievi, tracciati, verifiche che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; - le vie di accesso al cantiere; - la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; - passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali; - la custodia e la conservazione delle forniture fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.

Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora l'ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto

delle condizioni e della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi del DPR n. 207/2010. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i..

Art. 16 - Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. Per l'applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina in materia ed eventualmente riportata nel Capitolato Speciale/d'oneri di Appalto.

Art. 17 – Pagamenti

La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione nei casi consentiti dalla legge.

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento forniture dell'importo indicato nel Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

Qualora le forniture rimangano sospese per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione delle forniture verrà effettuato dopo l'ultimazione delle forniture e la redazione del conto finale, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 18 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto

Art. 19 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare parte delle forniture nelle misure di legge, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione delle forniture; - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle forniture; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. L'appaltatore è in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto.

Art. 21 - Collaudo e manutenzione

Il certificato di collaudo o regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini indicati al Capitolato Speciale/d'oneri.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione delle forniture di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le forniture e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà

dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le forniture completate.

Art. 22 – Controversie e foro competente.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista al Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto ai fini della definizione della controversia mediante accordo bonario in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.50/2016.

In caso di mancata definizione della controversia secondo la procedura anzidetta, la sua risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del C.p.c.

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Foro di Viterbo.

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto approvato con la Deliberazione di G.C. n. 89 dell'11.10.2017 si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 24 - Documenti contrattuali

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti: - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000; - il Capitolato Speciale/d'oneri d'Appalto; - gli elaborati progettuali; - il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 25 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art.26 – Trattamento dati

Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto che, letto ai componenti, a mia domanda lo approvano e meco lo controfirmano in ciascun foglio e sottoscrivono in calce come appresso.

Scritto da persona di mia fiducia, con stampa computerizzata ed in parte da me completato a mano, su fogli uso bollo ad unica facciata.

Il presente contratto viene altresì sottoscritto in forma digitale dal solo segretario comunale per la trasmissione telematica alla competente Agenzia delle Entrate.

IL COMUNE

LA DITTA

IL SEGRETARIO ROGANTE